



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N.

concernente

**NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE
NEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE.**

di iniziativa del Consigliere regionale

Massimo ROMANO

Marzo 2009

RELAZIONE.

La presente proposta di legge regionale recante “Norme in materia di promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale” colma un vuoto legislativo dell'ordinamento normativo della Regione Molise disciplinando il rapporto tra la Regione stessa ed il sistema complessivo della ricerca scientifica e dell'innovazione al fine di incentivarne gli investimenti, sia pubblici che privati, e di creare adeguati meccanismi di trasferimento tecnologico dei risultati in direzione del sistema produttivo regionale.

Nell'ambito delle materie di propria competenza legislativa di cui all'art. 117 Cost., la Regione Molise promuove la ricerca scientifica e tecnologica ed il sostegno all'innovazione nei processi produttivi attraverso una serie di misure e di modalità disciplinate dalla legge regionale, mediante una programmazione annuale e pluriennale degli interventi.

Anche in considerazione delle ingenti risorse finanziarie comunitarie destinate ai settori in questione per il ciclo di programmazione 2007-2013, appare quanto mai opportuno elaborare una programmazione di ordine generale delle iniziative e delle misure che con tali fondi si andranno a finanziare, disciplinando altresì le modalità attuative degli interventi.

La proposta di legge persegue le seguenti finalità: stimolare azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca industriale, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, sostenendo e coordinando la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico; incentivare azioni per lo sviluppo di rete, favorendo l'interazione fra le conoscenze ed il loro utilizzo per lo sviluppo economico e sociale, attraverso la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca di base ed applicata al mondo produttivo, mettendo in rete l'Università degli Studi del Molise, le istituzioni di ricerca, il sistema delle imprese molisane e altri soggetti operanti sul territorio regionale; azioni per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche, sostenendo i programmi che favoriscono la mobilità o il distacco temporaneo di personale delle Università e degli enti di ricerca presso le imprese secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e facilitando il trasferimento alle imprese dei risultati della ricerca universitaria, valorizzando i risultati della ricerca nella realizzazione di nuove imprese ovvero nella creazione di brevetti industriali.

Per il perseguimento delle enunciate finalità la programmazione regionale è diretta al consolidamento dei seguenti obiettivi: aumentare la competitività del sistema produttivo regionale valorizzando le competenze presenti sul territorio attraverso la definizione di nuove politiche di sviluppo, in particolare a favore delle piccole e medie imprese (PMI), integrando i settori

tradizionali con i settori ad alta tecnologia e ad alto contenuto di conoscenza; fare del sistema regionale molisano un centro di competenza per i progetti di ricerca in attività di innovazione, elevando il tasso complessivo degli investimenti in ricerca e sviluppo, promuovendo la conoscenza come fattore di crescita sostenibile e stimolando l'innovazione come processo sociale e non meramente tecnologico; promuovere e sostenere azioni di ricerca e di innovazione che prevedano la realizzazione di iniziative di formazione con metodologie e approcci innovativi, attraverso l'utilizzo integrato degli strumenti di agevolazione regionali e comunitari; semplificare l'azione amministrativa ed ottimizzare l'intervento pubblico nel coordinamento del sistema regionale dell'innovazione al fine di rendere complementari i progetti di ricerca privata e pubblica entro un quadro di competitività del sistema economico regionale; rafforzare la base scientifica e le capacità di ricerca del sistema regionale, di cui valorizza le competenze e le strutture, incrementando la ricerca applicata e di base e favorendo l'interazione tra i soggetti territoriali preposti ad attività di ricerca ed innovazione; collegare il sistema produttivo regionale al sistema comunitario e internazionale di ricerca e innovazione attirando nuove competenze imprenditoriali e promuovendo la cooperazione internazionale ed interregionale nelle materie oggetto della presente legge; promuovere la costituzione, anche mediante convenzioni o altre forme di partecipazione, di consorzi o fondazioni, che si propongono di favorire l'accesso delle imprese, singole o associate, alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica a favore delle imprese medesime; partecipare ad accordi di programma tra Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi del Molise, enti pubblici ed enti privati; stimolare lo sviluppo tecnologico aumentando la collaborazione tra imprese e istituzioni di ricerca, agevolando l'applicazione industriale ed il trasferimento tecnologico, favorendo la mobilità dei ricercatori verso le imprese e stimolando la creazione di un reale mercato regionale della conoscenza; contribuire all'innalzamento della qualità dell'attuale sistema educativo dell'istruzione e della formazione programmando specifici percorsi in grado di evolvere assieme ai mutamenti del sistema produttivo; favorire la qualificazione e la formazione di risorse umane aumentando l'attrattività del sistema dell'innovazione del Molise nei confronti di studenti, dottorandi e dottori di ricerca, ricercatori italiani, europei ed extraeuropei, con particolare riguardo ai ricercatori italiani operanti all'estero, aumentando altresì la consapevolezza sociale del ruolo dei ricercatori; cofinanziare, in compartecipazione con il sistema produttivo molisano, specifici strumenti di incentivazione per le attività di ricerca promosse e condotte da dottorandi, dottori di ricerca e giovani ricercatori, attivati dall'Università degli Studi del Molise o da enti di ricerca, corsi e programmi di ricerca scientifica ed applicata a rilevante impatto per il sistema produttivo regionale.

La proposta di legge istituisce il sistema regionale dell'innovazione mettendo in rete i soggetti istituzionali e le strutture pubbliche e private che svolgono attività connesse alla ricerca scientifica ed istituzionalizzando un comitato di coordinamento delegato a redigere il Piano strategico regionale e verificare il grado di trasferibilità tecnologica della ricerca ai processi produttivi.

Al fine di realizzare una corretta e funzionale sperimentazione degli obiettivi e delle finalità della presente proposta di legge, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire la società Molise Ricerca spa per l'attuazione delle misure e degli indirizzi definiti nel Piano strategico.

Affinché la Regione Molise possa diventare competitiva si rende dunque indispensabile dar vita ad un quadro di riforme strutturali capaci di sostenere lo sviluppo contribuendo a trovare soluzioni che concilino la crescita economica, gli investimenti in ricerca ed innovazione, lo sviluppo sociale

La presente proposta di legge regionale per la promozione, il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione del sistema produttivo regionale esprime la determinazione della Regione Molise di conseguire questi obiettivi ponendo al centro della propria strategia lo sviluppo della società della conoscenza, la crescita economica e lo sviluppo sostenibile.

Proposta di legge regionale recante

**NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
DELL'INNOVAZIONE NEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE.**

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 – *Finalità*

Art. 2 – *Obiettivi*

Art. 3 – *Oggetto*

Art. 4 – *Sistema regionale dell'innovazione*

CAPO II – Disposizioni organizzative

Art. 5 – *Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione*

Art. 6 – *Composizione del Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione*

Art. 7 – *Molise Ricerca Spa*

CAPO III – Programmazione regionale

Art. 8 – *Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione*

Art. 9 – *Provvedimenti annuali di intervento*

Art. 10 – *Principi informativi della programmazione per l'innovazione*

Art. 11 – *Principi informativi dei criteri di valutazione*

Art. 12 – *Soggetti valutatori*

Art. 13 – *Soggetto gestore*

CAPO IV – Strumenti, tipologie di intervento e beneficiari

Art. 14 – *Strumenti e tipologie di intervento*

Art. 15 – *Beneficiari*

CAPO V – Disposizioni finanziarie

Art. 16 – *Norma finanziaria*

CAPO VI – Disposizioni transitorie e finali

Art. 17 – *Disposizione transitoria in materia di programmazione*

Art. 18 – *Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato*

Art. 19 – *Abrogazioni*

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. La Regione Molise, nell'ambito delle materie di propria competenza legislativa di cui all'articolo 117, comma terzo della Costituzione, ed in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione, promuove la ricerca scientifica e tecnologica nonché il sostegno all'innovazione del sistema produttivo attraverso:
 - a) azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca industriale, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, sostenendo e coordinando la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico;
 - b) azioni per lo sviluppo di rete, favorendo l'interazione fra le conoscenze ed il loro utilizzo per lo sviluppo economico e sociale, attraverso la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca di base ed applicata al mondo produttivo, mettendo in rete l'Università degli Studi del Molise, le istituzioni di ricerca, il sistema delle imprese molisane e altri soggetti operanti sul territorio regionale;
 - c) azioni per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche, sostenendo i programmi che favoriscono la mobilità o il distacco temporaneo di personale delle Università e degli enti di ricerca presso le imprese secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e facilitando il trasferimento alle imprese dei risultati della ricerca universitaria, valorizzando i risultati della ricerca nella realizzazione di nuove imprese ovvero nella creazione di brevetti industriali.

Art. 2

Obiettivi

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), la programmazione regionale è diretta al consolidamento dei seguenti obiettivi:
 - a) aumentare la competitività del sistema produttivo regionale valorizzando le competenze presenti sul territorio attraverso la definizione di nuove politiche di sviluppo, in particolare a favore delle piccole e medie imprese (PMI), integrando i settori tradizionali con i settori ad alta tecnologia e ad alto contenuto di conoscenza;
 - b) fare del sistema regionale molisano un centro di competenza per i progetti di ricerca in attività di innovazione, elevando il tasso complessivo degli investimenti in ricerca e sviluppo, promuovendo la conoscenza come fattore di crescita sostenibile e stimolando l'innovazione come processo sociale e non meramente tecnologico;
 - c) promuovere e sostenere azioni di ricerca e di innovazione che prevedano la realizzazione di iniziative di formazione con metodologie e approcci innovativi, attraverso l'utilizzo integrato degli strumenti di agevolazione regionali e comunitari;
 - d) semplificare l'azione amministrativa ed ottimizzare l'intervento pubblico nel coordinamento del sistema regionale dell'innovazione al fine di rendere complementari i progetti di ricerca privata e pubblica entro un quadro di competitività del sistema economico regionale;

2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), la programmazione regionale si impegna a:
 - a) rafforzare la base scientifica e le capacità di ricerca del sistema regionale, di cui valorizza le competenze e le strutture, incrementando la ricerca applicata e di base e favorendo l'interazione tra i soggetti territoriali preposti ad attività di ricerca ed innovazione;
 - b) collegare il sistema produttivo regionale al sistema comunitario e internazionale di ricerca e innovazione attirando nuove competenze imprenditoriali e promuovendo la cooperazione internazionale ed interregionale nelle materie oggetto della presente legge;
 - c) promuovere la costituzione, anche mediante convenzioni o altre forme di partecipazione, di consorzi o fondazioni, che si propongono di favorire l'accesso delle imprese, singole o associate, alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica a favore delle imprese medesime.
 - d) partecipare ad accordi di programma tra Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi del Molise, enti pubblici ed enti privati;

3. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera c), la Regione si impegna a:
 - a) stimolare lo sviluppo tecnologico aumentando la collaborazione tra imprese e istituzioni di ricerca, agevolando l'applicazione industriale ed il trasferimento tecnologico, favorendo la mobilità dei ricercatori verso le imprese e stimolando la creazione di un reale mercato regionale della conoscenza;
 - b) contribuire all'innalzamento della qualità dell'attuale sistema educativo dell'istruzione e della formazione programmando specifici percorsi in grado di evolvere assieme ai mutamenti del sistema produttivo;

c) favorire la qualificazione e la formazione di risorse umane aumentando l'attrattività del sistema dell'innovazione del Molise nei confronti di studenti, dottorandi e dottori di ricerca, ricercatori italiani, europei ed extraeuropei, con particolare riguardo ai ricercatori italiani operanti all'estero, aumentando altresì la consapevolezza sociale del ruolo dei ricercatori;

d) cofinanziare, in compartecipazione con il sistema produttivo molisano, specifici strumenti di incentivazione per le attività di ricerca promosse e condotte da dottorandi, dottori di ricerca e giovani ricercatori, attivati dall'Università degli Studi del Molise o da enti di ricerca, corsi e programmi di ricerca scientifica ed applicata a rilevante impatto per il sistema produttivo regionale.

Art. 3

Oggetto

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 la Regione Molise promuove e finanzia le attività di seguito indicate:
 - a) ricerca industriale;
 - b) sviluppo sperimentale;
 - c) ricerca cooperativa;
 - d) ricerca collettiva;
 - e) innovazione del processo;
 - f) innovazione organizzativa;
 - g) trasferimento tecnologico;
 - h) processi di innovazione;
 - i) filiere dell'innovazione;
 - l) iniziative tecnologiche congiunte;
 - m) poli d'innovazione.

Art. 4

Sistema regionale dell'innovazione

1. Sono soggetti del sistema regionale dell'innovazione:
 - a) la Regione, le Province, i Comuni, gli enti dipendenti o strumentali e le società partecipate;
 - b) l'Università degli Studi del Molise;
 - c) centri di ricerca pubblici e privati aventi come fine statutario lo sviluppo della ricerca industriale, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, ivi compresi IRCCS e centri d'eccellenza medico-scientifici;
 - c) le organizzazioni di categoria;
 - d) imprese che esercitano le attività di cui ai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 2195 c.c. nonché imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero consorzi o raggruppamenti di tali imprese;
 - e) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro aziende speciali;
 - f) le strutture regionali del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
 - g) le direzioni regionali del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;

2. Al sistema di cui al comma 1 concorrono, inoltre, tutti i soggetti, pubblici e privati, singoli o associati, aventi una stabile organizzazione sul territorio regionale, che promuovono la realizzazione di azioni e progetti per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.

CAPO II
Disposizioni organizzative

Art. 5

Comitato regionale di indirizzo per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

1. E' istituito il Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione con funzioni consultive, costituito con provvedimento della Giunta Regionale da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il Comitato esprime parere obbligatorio sulle proposte di deliberazione di competenza della Giunta Regionale relative:
 - a) all'elaborazione e alla revisione del Piano strategico regionale di cui all'articolo 8;
 - b) all'aggiornamento, integrazione e coordinamento degli altri strumenti di intervento in materia di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione in ambito regionale;
 - c) alla programmazione di altre iniziative di coordinamento tra i soggetti operanti nel campo della ricerca e dello sviluppo, al fine di promuovere l'integrazione tra i soggetti del sistema regionale dell'innovazione.

3. Il Comitato procede alla valutazione di efficacia della presente legge sul sistema produttivo molisano e predispone una relazione annuale da trasmettere al Consiglio regionale.

Art. 6

Composizione del Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

1. Il Comitato di cui all'articolo 5 è composto da:
 - a) Il Presidente della Regione, o dall'Assessore Regionale delegato alla ricerca scientifica, che lo presiede;
 - b) il Rettore dell'Università degli Studi del Molise o suo delegato;
 - c) un rappresentante per ciascuno Ente di ricerca o IRRCs presenti sul territorio regionale;
 - d) un rappresentante delle strutture regionali del CNR
 - e) il direttore dell'Ufficio scolastico regionale del Ministero della pubblica istruzione;
 - f) i Presidenti delle Province di Campobasso ed Isernia, o loro delegati;
 - g) un rappresentante designato da Unioncamere Molise;
 - h) il Direttore scientifico della rivista "Quaderni degli scienziati molisani";
 - i) un rappresentante designato da ciascuna associazione imprenditoriale maggiormente rappresentative a livello regionale nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio, della cooperazione, dei servizi;
 - l) un rappresentante designato dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - m) un rappresentante designato dal PST, Parco scientifico e tecnologico del Molise;
 - n) un rappresentante designato da Molise Ricerca Spa, nel caso di attuazione dell'articolo 10;
 - o) un rappresentante designato dall'Associazione bancaria italiana (ABI);
 - p) i Direttori Generali e i dirigenti della struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione, attività produttive e programmazione;
2. La partecipazione dei rappresentanti di cui al comma 1, lettere c) e d) ed e), è subordinata alla preventiva definizione di un apposito accordo.
3. Il Comitato è costituito entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e rimane in carica fino al termine della legislatura.
4. Le designazioni sono comunicate alla Giunta regionale entro venti giorni dalla richiesta. Il Comitato è validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei componenti.
5. La Giunta regionale disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato, prevedendo forme di pubblicità e partecipazione, anche telematica, nelle convocazioni e nella formazione dei pareri di rispettiva competenza. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione.

Art. 7

Molise Ricerca Spa

1. Nel quadro delle iniziative volte a favorire la promozione della ricerca scientifica e lo sviluppo dell'innovazione nei settori produttivi, la Giunta Regionale è autorizzata ad istituire una società per azioni, denominata Molise Ricerca spa, per la realizzazione delle attività nelle materie di competenza regionale di cui alla presente legge. Molise Ricerca Spa svolge funzioni di supporto tecnico per la realizzazione dei programmi e delle azioni previsti in base alla presente legge.

2. In particolare Molise Ricerca Spa svolge le seguenti funzioni:
 - a) attuazione delle azioni di promozione, sviluppo coordinato, consolidamento e messa in rete delle competenze e delle capacità operative del sistema regionale dell'innovazione;
 - b) gestione di progetti regionali e azioni a regia regionale di elevato valore strategico o sperimentale;
 - c) confronto e sperimentazione su scala interregionale o europea di nuovi modelli o di migliori pratiche;
 - d) selezione e promozione di casi di successo, provenienti dal sistema della ricerca o delle imprese, basati sulla capacità di ottimizzare i risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione;
 - e) erogazione di informazioni e servizi per lo sviluppo delle attività di trasferimento tecnologico, anche transnazionale;
 - f) supporto alle attività di trasferimento dei risultati della ricerca scientifica pubblica curando il deposito delle domande di brevetto e promuovendo il trasferimento sul mercato dei diritti di sfruttamento dei brevetti così depositati.

3. Gli indirizzi e le risorse finanziarie per le attività di cui al presente articolo sono indicati nel Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione di cui all'articolo 8 e nei provvedimenti annuali di cui all'art. 9.

4. Possono essere soci oltre alla Regione e all'Università, anche gli enti locali, gli istituti di credito, le imprese e/o le loro associazioni, altri enti pubblici, ivi compresi i consorzi industriali, nonché soggetti privati operanti nel territorio regionale, da individuarsi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di costituzione di società pubbliche e di scelta del contraente privato con procedure di evidenza pubblica finalizzate alla tutela del libero mercato e della concorrenza.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno Molise Ricerca Spa redige una relazione contenente le informazioni sui principali risultati dell'attività svolta in attuazione della presente legge.

6. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare.

6. Per le finalità di cui al comma 2, lettera f), Molise Ricerca Spa organizza un'unità regionale di trasferimento tecnologico (URTT) con funzioni di supporto tecnico alla Regione.

CAPO III
Programmazione regionale

Art. 8

Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.

1. La Giunta regionale, per le finalità e per gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, predispone, il Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, e lo trasmette, acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 6, al Consiglio regionale per l'approvazione entro il 30 giugno dell'anno precedente la scadenza del Piano. Il Consiglio regionale approva il Piano con propria deliberazione nei successivi tre mesi.
2. Il Piano strategico di cui al comma 1 ha validità triennale. Lo stesso, nel medesimo arco temporale, può determinare una durata inferiore, in considerazione dei cicli di programmazione dei principali strumenti comunitari di intervento.
3. Il Piano definisce:
 - a) gli obiettivi generali di politica della produzione e dello sviluppo funzionali alla ricerca e all'innovazione in coerenza con gli indirizzi formulati dai programmi comunitari e nazionali in materia di ricerca e innovazione, nonché dal Piano regionale di sviluppo e dagli altri strumenti di programmazione regionale;
 - b) gli indirizzi ed i criteri generali dei processi di innovazione da attuare secondo le finalità e gli obiettivi della presente legge;
 - c) gli indirizzi destinati a qualificare il ruolo dei parchi scientifici e tecnologici e dei centri e delle strutture ad essi collegati;
 - d) i settori ed i temi strategici per l'implementazione dei processi di innovazione;
 - e) le tipologie di soggetti beneficiari;
 - f) le tipologie di finanziamento;
 - g) i criteri di valutazione delle proposte progettuali;
 - h) i criteri e le misure della premialità entro il limite massimo del dieci per cento del costo finanziabile per ciascun progetto;
 - i) le risorse disponibili.
5. Il Piano è soggetto a revisione ed aggiornamento, da parte della Giunta regionale, in funzione delle modifiche dei contesti di riferimento e delle conseguenti valutazioni in ordine alle priorità. Le proposte di revisione, acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 6, sono trasmesse alla competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
6. Il Piano è attuato mediante i provvedimenti annuali di intervento di cui all'articolo 9.

7. Nelle more dell'approvazione del Piano, la Giunta regionale è autorizzata a dare attuazione agli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 9

Provvedimenti annuali di intervento

1. La Giunta regionale approva i provvedimenti annuali di attuazione del Piano strategico destinati a:
 - a) individuare, sulla base delle risorse annuali disponibili, le priorità tra i settori ed i temi strategici di intervento indicati dal Piano;
 - b) definire la tipologia delle azioni e gli specifici interventi da attuare;
 - c) definire, con riferimento a ciascuna azione e intervento, le risorse disponibili disciplinandone l'erogazione attraverso specifici bandi o azioni a regia;
 - d) individuare le categorie dei soggetti beneficiari;
 - e) indicare le tipologie di finanziamento o altro tipo di sostegno ammissibili e le relative modalità di concessione ed erogazione;
 - f) stabilire i criteri di valutazione delle proposte e le modalità di presentazione delle domande.

Art. 10

Principi informatori della programmazione per l'innovazione

1. In coerenza con gli indirizzi formulati dai programmi comunitari e nazionali in materia di ricerca ed innovazione, gli strumenti di programmazione di cui agli articoli 8 e 9 attuano, in particolare, linee di intervento finalizzate a:
 - a) rafforzare e coordinare la ricerca scientifica applicata;
 - b) migliorare e diffondere il trasferimento tecnologico;
 - c) migliorare la competitività e l'innovazione del sistema produttivo tradizionale;
 - d) incrementare il ricorso alla brevettazione;
 - e) valorizzare e favorire le collaborazioni internazionali;
 - f) favorire la nuova imprenditoria e sviluppare i poli di innovazione;
 - g) aumentare la quota degli investimenti in ricerca e sviluppo;
 - h) contribuire alla qualificazione della formazione delle risorse umane;
 - i) promuovere azioni innovative a favore della pubblica amministrazione.

Art. 11

Principi informatori dei criteri di valutazione

1. La Giunta regionale, al fine di individuare i criteri di valutazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), considera in particolare:
 - a) la rilevanza del progetto proposto con riferimento agli indirizzi di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a) e b);
 - b) il livello di innovatività;
 - c) il grado di autonomia finanziaria;
 - d) il livello di prevenzione e sostenibilità ambientale e l'analisi del ciclo di vita del prodotto, con particolare riferimento alla quantità di energia utilizzata nel processo produttivo;
 - e) la misurabilità degli indicatori di risultato previsti;
 - f) la misurabilità degli indicatori di impatto economico previsti.

Art. 12

Soggetti valutatori

1. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale dei valutatori per l'individuazione dei soggetti incaricati di valutare le proposte progettuali sulle iniziative previste da bando. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'iscrizione al registro regionale dei valutatori, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento del registro medesimo.
2. I valutatori sono persone fisiche e svolgono la propria attività in modo autonomo e indipendente rispetto ai proponenti dei progetti sottoposti alla loro valutazione.
3. Non possono essere affidati incarichi di valutazione ai soggetti che hanno avuto nell'ultimo biennio rapporti di lavoro o di consulenza con i proponenti dei progetti sottoposti alla loro valutazione. I valutatori non possono avere rapporti di lavoro o di consulenza con i proponenti dei progetti sottoposti alla loro valutazione nel biennio successivo alla conclusione dell'attività di valutazione.
4. Fino all'approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, i soggetti valutatori delle proposte progettuali sulle iniziative previste da bando sono individuati tra gli iscritti agli albi dei valutatori del Ministero dell'università e della ricerca e tra i componenti delle commissioni di valutazione e controllo già istituite con provvedimenti regionali.
5. Per la valutazione di ciascuna delle proposte progettuali a regia regionale la Giunta regionale individua il soggetto incaricato tra i seguenti organismi:
 - a) il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici;
 - b) il Comitato tecnico scientifico di Molise Ricerca Spa;
6. Gli organismi di cui al comma 5 possono essere integrati da esperti di comprovata esperienza nelle materie oggetto di valutazione, individuati dalla Giunta regionale, all'interno dei sistemi universitari nazionali ed internazionali.

Art. 13

Soggetto gestore

1. Per le attività connesse all'emanazione di bandi la Giunta regionale può avvalersi di soggetti terzi, all'individuazione dei quali si provvede con procedura di evidenza pubblica.

CAPO IV

Strumenti, tipologie di intervento e beneficiari

Art. 14

Strumenti e tipologie di intervento

1. La Regione prevede i seguenti ambiti di intervento per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2:
 - a) contributi in conto capitale e contributi in conto interessi, per la promozione di attività imprenditoriali o professionali attuati dall'Università, enti di ricerca o altri enti appositamente costituiti, per spese di avviamento, primo investimento e servizi specialistici di assistenza o ricerca scientifica
 - b) crediti di imposta o bonus fiscali previsti dalla vigente legislazione
 - c) prestazione di garanzie, mediante l'agevolazione all'accesso alle prestazioni fornite da fondi di garanzia, con il coinvolgimento del settore creditizio e finanziario privato;
 - d) cofinanziamento di contratti per il trasferimento tecnologico, stipulati da Università ed enti di ricerca con imprese o loro associazioni, con l'eventuale partecipazione di enti di formazioni accreditati;
 - e) erogazione di contributi per le spese relative a borse di ricerca per attività e progetti di ricerca in collaborazione con le imprese;
 - f) fruizione di strutture e servizi per la ricerca applicata del sistema regionale dell'innovazione, quali, a titolo esemplificativo:
 - 1) la costituzione di una strumentazione integrata, con una banca dati telematica per l'utilizzazione delle competenze scientifiche presenti nelle Università e negli enti di ricerca da parte delle imprese;
 - 2) la facilitazione all'accesso delle apparecchiature tecniche e scientifiche presenti nelle Università per i fini di ricerca industriale;
 - 3) lo sviluppo di iniziative di ricerca connesse ad ambiti di interesse industriale a rilevante impatto per il sistema produttivo regionale promossi da Università;
 - 4) altri strumenti di intervento individuati e definiti dalla Giunta regionale.
2. Le tipologie di intervento ammissibili sono:
 - a) contributi in conto capitale;
 - b) contributi in conto interessi;
 - c) promozione e finanziamento di progetti;
 - d) titoli di spesa predefiniti quali vouchers e simili;
 - e) costituzione, partecipazione e finanziamento di organismi pubblici e privati;
 - g) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.
3. Gli strumenti e le tipologie di intervento di cui ai commi 1 e 2 sono raccordati con quelli già previsti in altre discipline di settore

Art.15

Beneficiari

1. I beneficiari degli interventi di cui all'articolo 14, comma 2, sono:
 - a) le imprese, singole e associate;
 - b) i distretti produttivi e le altre forme di aggregazioni di filiera;
 - c) le società di servizi alle imprese aventi sede operativa e stabile organizzazione nel Molise, che abbiano tra le finalità statutarie la prestazione di servizi per la ricerca o per l'innovazione tecnologica;
 - d) gli enti dipendenti o strumentali della Regione e le società o enti costituiti o partecipati dalla Regione o da altri enti pubblici;
 - e) i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d'impresa;
 - f) l'Università degli studi del Molise, gli enti ed istituti di ricerca e i centri di ricerca pubblici e privati;
 - g) i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) riuniti in forme associative o consortili.

CAPO V

Disposizioni finanziarie

Art. 16

Norma finanziaria

1. Per la copertura finanziaria della presente legge si provvede annualmente con specifici capitoli di bilancio.

CAPO VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 17

Disposizione transitoria in materia di programmazione

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il Piano strategico regionale di cui all'articolo 8 entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria. L'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea è oggetto di avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

Art. 19

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.